



COMUNE DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

Ordinanza N. 28 del 04/07/2022

Settore: **ORGANI DI GOVERNO** Ufficio: **GIUNTA**

OGGETTO: LIMITAZIONE EMISSIONI ACUSTICHE E SONORE NEI PUBBLICI ESERCIZI E LIMITI DI ORARIO PER I TRATTENIMENTI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- continuano a pervenire gli uffici comunali segnalazioni da parte di cittadini e residenti relativamente a turbative alla quiete ed al riposo causate dall'eccessiva amplificazione della diffusione musicale da parte di locali ed esercizi pubblici di intrattenimento;
- si ritiene opportuno, di conseguenza, adottare un apposito provvedimento al fine di salvaguardare il riposo delle persone, procedendo a stabilire orari entro i quali consentire agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ovvero bar, ristoranti, pizzerie e paninoteche lo svolgimento di attività oltremodo rumorose anche con diffusione di musica.

CONSIDERATO CHE:

- l'esperienza registrata ha dimostrato che le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività affini o comunque complementari, in cui vengono diffuse emissioni sonore musicali in tarda serata e nelle prime ore della notte, con livelli di emissione elevati, sovente costituiscono causa di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, per cui si avverte l'esigenza di garantire il giusto equilibrio fra le diverse necessità;
- i lamentati inconvenienti sono causati da attività che si svolgono anche negli spazi esterni antistanti agli esercizi, i cui clienti il più delle volte stazionano in zona fino a tardi, anche dopo la chiusura dei locali.

PRESO ATTO:

- delle citate, numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici in parola, che reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti delle emissioni sonore, a tutela della quiete e salute pubblica;
- che gli interventi posti in essere dalle forze dell'ordine effettuati su sollecitazione degli stessi cittadini, nonché l'opera di sensibilizzazione svolta in passato e in varie occasioni, non sono riusciti nell'intento di eliminare e/o attenuare i fenomeni lamentati;

VISTA la legge 7 ottobre 2013, n. 112 di conversione del decreto legge n. 91 dell'8 agosto 2013 recante *"Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione ed il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo"* il cui art. 7 reca una disposizione che aggiunge un nuovo comma agli arti. 68 e 69 del TULPS in materia di *"spettacoli dal vivo di portata minore"*, e cioè quelli destinati a concludersi entro le ore 24 del giorno di inizio e con un pubblico fino ad un massimo di 200 persone;

VISTA la nota prot. n. 557/PAS/U/003625/13500.A(8) del 27.02.2014 con la quale il Ministero dell'Interno — Ufficio per gli Affari per la Polizia Amministrativa e Sociale risponde ad una richiesta di parere sull'interpretazione del D.L. 8.08.2013 n. 91, art. 7 comma 8 bis, recante modifica degli arti 68 e 69 del TULPS per gli eventi fino ad un massimo di 200 persone che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio;

VISTO il Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 che, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari nonché ogni riferimento alla limitazione ai soli Comuni turistici e città d'arte di tale disciplina;

CONSIDERATO che, soprattutto nel periodo estivo, è consuetudine promuovere intrattenimenti, prevalentemente musicali e che è sempre più frequente, all'interno o all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento, la diffusione di musica con strumentazione amplificata;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dislocate nel territorio comunale, non solo perché con la loro presenza contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché offrendo piccoli intrattenimenti musicali e altre iniziative complementari di animazione, danno la possibilità a residenti e/o turisti di allietare il loro soggiorno rimanendo all'interno del territorio comunale;

RITENUTO tuttavia indispensabile regolamentare tali attività, al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza pubblica, nonché prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico connesso all'utilizzo abnorme, rispetto al contesto urbano e residenziale, delle apparecchiature elettroacustiche a diffusione sonora, che possono costituire causa di disturbo e forte disagio per i residenti nelle aree interessate da tali attività, principalmente nelle ore serali e notturne, pur nel contemperamento dei diversi interessi coinvolti di imprenditori del settore, residenti e turisti;

RITENUTO opportuno disciplinare l'orario nel quale è consentita la diffusione della musica all'interno e all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento, nonché il rispetto dei limiti previsti in materia di emissioni sonore;

ATTESO CHE che il Comune di Melendugno non si è ancora dotato di un piano di zonizzazione e di risanamento acustico che preveda, tra l'altro, la suddivisione del territorio comunale in valori limite di attenzione e di qualità diurno/notturno dei Decibel di emissione;

RITENUTO CHE lo svolgimento di intrattenimenti pubblici, con musica dal vivo, o altri mezzi sonori per la diffusione della musica, da svolgersi all'interno o all'esterno di pubblici esercizi, necessiti, oramai in maniera non differibile, di una limitazione rispetto ai pregressi provvedimenti adottati per le scorse stagioni estive, relativamente sia agli orari, sia al livello di pressione sonora, per assicurare la quiete e accettabili consizioni di soggiorno dei cittadini residenti e dei turisti, anche nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico di cui alla L. n. 447-95 e DPR m. 227-201;

ACCLARATO che, se da un lato occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le attività economiche di settore, dall'altro vi è la necessità di assicurare la qualità della vita urbana, il decoro e la quiete pubblica nelle zone residenziali ove dimorano turisti e villeggianti;

FATTO SALVO quanto prescritto dall'art. 4 del DPR 19 ottobre 2011. n. 227, che prevede per i ristoranti, pizzerie, trattorie, sale gioco, bar, stabilimenti balneari, ecc. che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e che superino i limiti di rumore stabiliti dai limiti previsti dal DPCM 14.11.1997, l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 26.10.1995, n. 447, ovvero, nel caso in cui non vengano superati i limiti di emissione di rumore , il ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

FATTO SALVO altresì che l'attività di intrattenimento musicale debba comunque considerarsi integrativa rispetto all'attività principale esercitata dai pubblici esercizi e che eventuali abusi sono passibili di sanzioni a norma di legge;

DATO ATTO che una disciplina restrittiva e limitativa delle emissioni acustiche sonore musicali è stata sollecitata altresì dallo stesso Prefetto di Lecce in recenti incontri tenutisi sull'argomento ai quali hanno partecipato i sindaci dei comuni turistici e balneari, (Lecce, Otranto, Gallipoli ecc.), ed è stata auspicata l'adozione di misure concordate tra i vari comuni interessati, al fine di dare un assetto uniforme alla disciplina delle limitazioni, dal momento che gli inconvenienti lamentati e riscontrati anche dalle Forese dell'Ordine sono di analoga tipologia;

VISTA la formulazione vigente dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267-2000, il quale all'al comma 5 così recita "...In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche..."

ORDINA

1. Per le attività di **intrattenimento musicale, anche complementari all'attività principale del locale**, quali piano bar, concertini musicali, attività musicali mixate con presenza di Disk jockey, juke-box, musica diffusa da impianti hi-fi, karaoke, trattenimenti di svago vari sia dal vivo che con l'ausilio di mezzi sonori effettuati **all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi** sono disposte le seguenti misure: devono svolgersi senza superare i limiti massimi di esposizione al rumore previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e in premessa menzionata;
2. Lo svolgimento all'esterno degli esercizi pubblici degli intrattenimenti musicali di cui sopra, è consentita: **dalla data dell'emissione della presente ordinanza al 30/09/2022 sino alla mezzanotte**;
3. All'interno degli esercizi il livello sonoro dovrà essere comunque di intensità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
4. Sono esentati dall'osservanza della presente disposizione, i locali pubblici insonorizzati per i quali sia dimostrato da parte del titolare, con idonea documentazione redatta da tecnici abilitati, l'osservanza delle norme sui livelli massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, previste dal D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia;
5. I titolari e i gestori di attività musicali, quali attività prevalenti, dovranno cessare la diffusione della musica da intrattenimento all'interno del locale alle ore 1.00 nel periodo estivo e alle ore 0.00 nel periodo invernale. Sono esentati dall'osservanza della presente disposizione, i locali pubblici insonorizzati per i quali sia dimostrato da parte del titolare, con idonea documentazione redatta da tecnici abilitati, l'osservanza delle norme sui livelli massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, previste dal D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia;
6. Le attività suddette dovranno comunque dotarsi di strumentazioni tecniche con tarature che consentano il rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti in materia di emissioni sonore;
7. Le emissioni sonore non dovranno superare, in ogni caso, i limiti previsti dalla normativa vigente in materia, che dovranno essere evidenziati nella valutazione di impatto acustico da allegare alla comunicazione inerente la diffusione della musica;
8. I titolari di pubblico esercizio che intendano effettuare spettacoli dal vivo di portata minore, e cioè quelli destinati a concludersi entro le ore 24 del giorno di inizio e con un pubblico fino ad un massimo di 200 persone, devono presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata da ogni

documentazione e dichiarazione idonea ad attestare la sicurezza dell'allestimento e la piena assunzione di responsabilità in capo all'organizzatore, compresa la documentazione di impatto acustico (relazione fonometrica), ai sensi della normativa vigente (L. 447/95 e disposizioni attuative); in tutti gli altri casi è necessario dotarsi di licenza ai sensi degli artt.68 e 69 del TULPS;

9. I titolari di pubblico esercizio che intendono effettuare trattenimenti musicali fino ad un massimo di 200 partecipanti, oltre le ore 24,00 e nei limiti orari di cui ai punti precedenti devono dotarsi di licenza ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS, con relazione tecnico descrittiva a firma di un tecnico abilitato per intrattenimenti fino a un massimo di 200 persone, nulla osta SIAE, idonea documentazione di impatto acustico (relazione fonometrica), ai sensi della normativa vigente (L. 447/95 e disposizioni attuative);
10. Per trattenimenti musicali superiori a 200 persone, e nei limiti orari di cui ai punti precedenti, i titolari di pubblico esercizio dovranno richiedere agli uffici comunali la **licenza ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS**, previo parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblici Spettacoli, ex art. 80 del TULPS.

DISPONE CHE

In caso di successive violazione delle norme contenute nella presente ordinanza, sarà sospesa l'attività di intrattenimenti musicali fino a un massimo 5 (cinque) giorni consecutivi, a decorrere dal quinto giorno successivo a quello di accertata violazione;

Per motivi di viabilità, ordine e sicurezza pubblica, eventuali richieste di trattenimento in concomitanza sulla medesima Marina o luoghi nelle vicinanze, dovranno essere concordati con il Comando di Polizia Locale, che di volta in volta, valuterà possibilità e opportunità in merito.

Il Sindaco potrà concedere deroghe orarie alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo anche organizzate dall'Amministrazione comunale o con il suo patrocinio, ovvero trattenimenti musicali effettuati, a cura dei privati, presso gli esercizi pubblici. Per quest'ultima eventualità, i titolari dei locali richiederanno la deroga, dovranno inviare apposita richiesta con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima) rispetto alla data dell'evento, per le opportune valutazioni, nel caso del mancato rispetto di tale termine di preavviso l'istanza non sarà ritenuta ricevibile.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza si applicheranno le seguenti sanzioni:

- A) chiunque non osservi gli orari e le prescrizioni della presenta ordinanza è punito con la sanzione pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00**, con pagamento in misura ridotta pari a € 200,00. In caso di ulteriore violazione nello stesso anno solare, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di **€ 500,00**;
- B) in caso di reiterate violazioni della presente ordinanza, sarà disposta la comunicazione di inosservanza al Questore ai sensi dell'art. 12 del D.L. 20.02.2017 n. 14, al fine dell'applicazione della misura della sospensione dell'attività di **gg 15** ai sensi dell'art. 100 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
- C) A tutte le Forze dell'Ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al TAR competente ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale , lì 4-07-2022

IL SINDACO
(Dott. Maurizio Cisternino)
F.to Cisternino